

TI_GERICHTE 11.2009.21 vom 16. April 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.21

FR: TI_GERICHTE 11.2009.21 du 16 avril 2009

IT: TI_GERICHTE 11.2009.21 del 16 aprile 2009

Regeste

Rapimento di minorenni: opposizione del figlio al rientro dall'affidatario

Erwägungen

E. 2

Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). Entrambi gli accordi, che nel 1985 e nel 1988 sono stati ratificati anche dall'Austria, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero. In Svizzera chi si giova dell'uno o dell'altro trattato deve rivolgersi – ove non sia già pendente una procedura a tutela dell'unione coniugale, una causa di divorzio o di separazione oppure una causa intesa alla modifica di una sentenza di divorzio o di separazione (v. in particolare l'art. 29 della Convenzione dell'Aia) – all'Ufficio federale di giustizia. Non esistono norme particolari di procedura (la legge federale sul rapimento internazionale di minori entrerà in vigore solo il 1° luglio 2009: FF 2008 pag. 33). Per prassi, l'Ufficio federale di giustizia invita le autorità cantonali competenti per territorio (nel Ticino: le Commissioni tutorie regionali) ad attivarsi perché convincano il responsabile a far tornare il minorenne dall'affidatario (< http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/interntionle_kindesentfuehung/einleitung_verfahren.html >). Se il tentativo di conciliazione fallisce, il procedimento è trasmesso all'“autorità cantonale di coordinazione”, che nel Ticino è – sempre per prassi – l'Autorità di vigilanza sulle tutele. La decisione di quest'ultima è poi appellabile nel termine ricordato dianzi (RtiD II-2005 pag. 800 consid. 2).

E. 3

La procedura convenzionale intesa a far tornare il minorenne dall'affidatario non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (v. l'art. 19 della Convenzione dell'Aia). Essa tende solo al ripristino dello statu quo ante, ovvero al rientro immediato del minorenne nel luogo di residenza abituale. Non spetta all'“autorità cantonale di coordinazione” valutare, per il bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba essere regolato il diritto di visita. Qualora l'affidatario si prevalga della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori – come nella fattispecie – l'“autorità cantonale di coordinazione” verifica unicamente che dal profilo oggettivo il ritorno del figlio non comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, “ovvero [non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13

cpv. 1 lett. b della Convenzione) e che dal profilo soggettivo il minore non si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita compete invece al giudice del luogo in cui si trova la dimora abituale del ragazzo, il quale meglio conosce le condizioni di vita del ragazzo stesso e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in: < <http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf> >). Del resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare essa medesima non solo l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche l'entità di eventuali contributi alimentari (RtiD II-2005 pag. 800 consid. 3).

E. 4

L'appellante rimprovera all'Autorità di vigilanza di essersi fondata, per determinare la volontà di M_____, solo sul rapporto di ascolto consegnato dalla psicologa, limitato a due colloqui, trascurando il rapporto ben più particolareggiato redatto nell'aprile del 2008 dall'Ufficio della gioventù del Tribunale di Salisburgo, che ha seguito per anni la famiglia. Essa sottolinea che, dandosi conflitto di lealtà, occorre accertare se il ragazzo si opponga al rientro per libera scelta o se la sua volontà sia in qualche modo circuita dall'altro genitore. Saggiunge che in concreto gli elementi contrari al ritorno del figlio in Austria vanno apprezzati con grande severità per impedire che l'altro genitore tragga profitto dal suo agire illecito. Dal rapporto di audizione austriaco, inoltre, si evince – essa epiloga – che il padre condiziona il figlio e lo minaccia pesantemente, ciò che impedisce al ragazzo di determinarsi con serenità. L'appellante rileva infine che M_____ ha tredici anni e che la sua opinione dev'essere valutata con estrema cautela e senso critico, tanto più che la manipolazione da parte del padre e il conseguente conflitto di lealtà in cui versa il ragazzo sono accertati. 5. AO 2 rammenta che, su richiesta dell'ex moglie, ammalatasi, M_____ è rimasto con lui dall'ottobre del 2006 fino al marzo del 2008. Grazie alle sue premure e alla sua dedizione il figlio si è ambientato perfettamente nel Ticino. Egli adduce di non avere sollecitato una modifica dell'affidamento deciso dal giudice del divorzio solo perché non “sapeva assolutamente che era necessario”. A suo avviso, nondimeno, il fatto di avere accudito al figlio per un anno e mezzo comporta “una serie di vissuti” che non possono essere cancellati e dimenticati. Egli contesta che nel marzo del 2008 M_____ sia rientrato in Austria volontariamente, facendo valere che in realtà durante le ferie pasquali il minore è stato “del tutto inaspettatamente” trattenuto a _____, dove è stato “alla meno peggio scolarizzato”, lontano dall'istituto frequentato fino a qualche giorno prima. In quel frangente AP 1 ha sostanzialmente messo in atto uno stratagemma, poiché una richiesta di rientro da lei inoltrata nel febbraio 2008 alla Commissione tutoria regionale 11 per il tramite del Gewaltschutz zentrum Salzburg era risultata improponibile, il ragazzo trovandosi in Svizzera da più di un anno. Per quel che riguarda il contenuto del rapporto allestito il 16 aprile 2008 dall'Ufficio della gioventù del Tribunale di Salisburgo, l'appellante rileva che esso non giunge ad alcuna conclusione precisa e non indica quale genitore sia più idoneo all'affidamento. Esso, poi, è di otto mesi precedenti quello allestito dalla dottoressa _____ e risale al periodo in cui M_____ era trattenuto in Austria dalla madre. La situazione emotiva del ragazzo era invece radicalmente diversa – egli allega – quando si è tenuta l'audizione nel Ticino, giacché M_____ era di nuovo nell'ambiente da lui conosciuto da anni. La sua volontà di non rientrare dalla madre è libera e non coartata. Gli esperti austriaci, che hanno

incontrato AP 1 varie volte e lui una sola, hanno ripreso dichiarazioni rilasciate dalla madre del bambino e si soffermano su episodi risalenti a parecchi anni prima. Occorre per contro – adduce AO 2 – prendere in considerazione l'opinione odierna del ragazzo, pressoché quattordicenne, il quale ha detto e ripetuto di voler rimanere nel Ticino, ribadendo ciò in uno scritto indirizzato alla legale del padre. Per di più, davanti alla dottoressa _____ M_____ si è espresso negativamente sulla madre, circostanziando le sue considerazioni. Evidentemente – conclude l'interessato – il ragazzo non può più avere fiducia in qualcuno che, dopo averlo invitato in Austria per le ferie di Pasqua, non lo ha più lasciato partire.

E. 6

Che nella fattispecie il mancato ritorno di M_____ in Austria sia illecito non è seriamente contestato da AO 2, il quale non pretende di avere un qualsivoglia diritto di custodia. Ancorché il figlio sia vissuto con lui dall'ottobre del 2006 al marzo del 2008 con l'assenso della madre (doc. 2), a tutt'oggi vige ancora la sentenza di divorzio che affida il ragazzo alla madre. Certo, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna gli ha affidato provvisoriamente il ragazzo, ma l'efficacia di quel decreto cautelare emanato l'8 settembre 2008 senza contraddittorio è stata inibita dalla procedura di rientro avviata il 5 settembre 2008 – ciò che il Pretore non sapeva – dall'Ufficio federale di giustizia della Repubblica d'Austria (art. 16 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori). AO 2 trattiene il figlio nel Ticino, dunque, in violazione della custodia che compete alla madre. Del resto, prima del mancato ritorno il minore aveva la sua dimora abituale in Austria (art. 3 cpv. 1 lett. a della citata Convenzione) e AP 1 esercitava effettivamente la custodia sul figlio (art. 3 cpv. 1 lett. b della Convenzione medesima), né risulta avere mai rinunciato a tale diritto (Bucher , L'enfant en droit international privé, Ginevra/Basilea/ Monaco 2003, pag. 151 n. 437). Ed essa ha postulato il ritorno del figlio entro un anno dal trasferimento, sicché poco importa che nel frattempo il ragazzo si sia integrato nel nuovo ambiente (art. 12 cpv. 1 della Convenzione; DTF 131 III 338 consid. 3.2 in fine). Di principio, quindi, il minore va riaccompagnato a _____. Rimane da esaminare se si ravvisino eccezioni al ritorno giusta l'art. 13 della Convenzione.

E. 7

Come ha accertato l'Autorità di vigilanza sulle tutele, due motivi che potrebbero ostare al ritorno del figlio in Austria secondo l'art. 13 della Convenzione non sono adempiuti. AP 1, in effetti, non ha consentito o né ha ratificato il trasferimento o il mancato ritorno del figlio in Austria (cpv. 1 lett. a), né vi è grave rischio che il ritorno esponga il ragazzo a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile (cpv. 1 lett. b). Rimane da appurare – come terza ipotesi enunciata dall'art. 13 della Convenzione – se M_____ , pacificamente contrario al ritorno in Austria, abbia “ raggiunto un'età e una maturità tali ” per cui appaia “ opportuno tener conto di questa opinione ” (cpv. 2) . a) Il Tribunale federale ha precisato che l'opinione del figlio va tanto più considerata quanto più il minore riesca a capire gli interessi dei genitori, oltre alla propria situazione, e quanto più sia in grado di gestire un eventuale conflitto di lealtà, formandosi un parere personale a dispetto delle influenze esterne. Un certo condizionamento essendo inevitabile, il giudice deve valutare fino a che punto la volontà del figlio appaia sostanzialmente autentica e in che misura essa sembri per contro influenzata (DTF 131 III 339 consid. 5.1). Come ha già spiegato anche questa Camera, il minore deve dare a vedere – in sostanza – di avere acquisito una percezione sufficientemente autonoma del suo ruolo per rapporto al conflitto

che divide i genitori (RtiD II-2005 pag. 801 consid. 8). b) L'opinione del figlio può acquisire importanza non prima dei dieci anni, fermo restando che in quella fascia d'età essa va apprezzata con grande riserbo e particolare cautela. Anzi, di regola prima degli 11 o 12 anni non è nemmeno il caso di procedere all'ascolto, il figlio non essendo in grado di distinguere tra obbligo di rientro nel senso della Convenzione e attribuzione dell'autorità o della custodia parentale nel merito (DTF 133 III 146). Il ragazzo deve poter comprendere, in effetti, che non è invitato a esprimersi sul suo affidamento all'uno o all'altro genitore, ma sul ritorno provvisorio dal genitore affidatario nell'attesa che l'autorità competente statuisca, a richiesta del genitore non affidatario, sulla modifica dell'assetto in vigore. Più il figlio si avvicina ai 16 anni (oltre i quali più non si applica la Convenzione: art. 4), per converso, più il suo punto di vista può risultare determinante (DTF 131 III 340 consid. 5.2). Tali principi, sono stati ripetuti dal Tribunale federale ancora nel febbraio del 2007 (DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4). c) Nel segno di una breve retrospettiva, questa Camera ha ritenuto opportuno considerare l'opinione del figlio a norma dell'art. 13 cpv. 2 della Convenzione, nel 2005, trattandosi di un ragazzo italiano di 12 anni e mezzo (al momento dell'ascolto) che rifiutava pervicacemente di rientrare in Italia. Egli annunciava fughe e vendette nei confronti della madre affidataria qualora fosse stato rimpatriato, minacciando addirittura il suicidio ove fosse stato allontanato dal padre. Due psicologi avevano accertato allora che il minore denotava un disagio personale di lunga data, sicché idealizzava la figura del padre e detestava quella della madre in modo cieco, viscerale e ostinato fino alla provocazione. Il padre non si peritava di mitigare l'odio, sicché il figlio si sentiva confortato nel proprio atteggiamento, ma nemmeno lo alimentava. Il malessere del figlio risaliva addietro nel tempo e inquisirne le origini avrebbe richiesto un'approfondita analisi psichiatrica, estranea a una procedura di ritorno. Nella fattispecie questa Camera ha ritenuto così – come l'Autorità di vigilanza sulle tutele – che il figlio avesse elaborato una propria visione, non certo equilibrata ma senz'altro autonoma, del suo ruolo per rapporto al conflitto che opponeva i genitori, sicché avrebbe vissuto il rientro in Italia come un sopruso da parte della madre, come una sopraffazione cui reagire con rive e ritorzioni. In simili circostanze la Camera ha rinunciato a ordinare il ritorno (RtiD II-2005 pag. 799 n. 96c). d) In un altro caso giudicato da questa Camera, per contro, l'opinione di un ragazzo che al momento dell'ascolto aveva 11 anni e mezzo non è stata considerata determinante, poiché il figlio appariva lungi dal sapersi straniare da un profondo conflitto di lealtà, fors'anche non indotto, ma sicuramente corroborato dalla madre. Il ragazzo manifestava un'avversione ferma, ostinata e irremovibile nei confronti del padre, tanto da rifiutare ogni incontro o colloquio telefonico, ma la sua opinione non appariva sufficientemente autonoma. Foss'anche a livello inconscio, per lui ogni relazione con il padre risultava una colpa agli occhi della madre, con il rischio di perderla. L'opinione del minore appariva – per finire – frutto della paura, seppur dettata da un comprensibile (e lacerante) conflitto di lealtà. In simili circostanze la Camera ha ordinato il ritorno del minore dal padre (sentenza inc. 11.2007.51 del 12 giugno 2007, consid. 11 in: RtiD I-2008 pag. 1095). e) In concreto M_____ è stato sentito sia in Austria sia in Svizzera. Quanto al conflitto tra genitori, nel rapporto redatto il 16 aprile 2008 dall'Ufficio della gioventù di Salisburgo (doc. S allegato all'istanza) si legge: La mamma gli ha riferito che adesso rimarrà a _____, ma lui preferirebbe terminare la terza classe in Svizzera. Il papà gli ha detto che se lui ritornerà in Austria, egli sarà scaraventato fuori dalla Svizzera. Ha soggiunto che se resta in Austria non vuole mai più vederlo minacciando di suicidarsi. M_____ ha dichiarato di sentirsi come se il mondo intero si fosse fermato. Con la madre è anche stato da una

psicologa e subito dopo avere espresso una preferenza per l'Austria il padre ha minacciato e insultato la madre, sicché adesso non sa più ciò che vuole. Egli è a conoscenza del fatto che il padre ha un grosso debito alimentare e per questo motivo deve rimanere in Svizzera. Il padre ha altresì posto l'accento sul fatto che se M_____ lascerà la Svizzera egli perderà tutto: l'appartamento, il lavoro, l'automobile e il permesso di soggiorno. Il ragazzo si sente quindi sotto pressione. (...) Per quel che riguarda il rapporto con il fratello J_____ dice che inizialmente andava bene, ma poi con il tempo vi sono frequenti litigi. (...) Interpellato sui desideri, M_____ ha risposto che avrebbe voluto che nulla fosse accaduto, che i genitori non si fossero divorziati e che tutti vivessero assieme in Svizzera. Auspica infine che sia il giudice a decidere quale sarà la sua futura casa, perché non è in grado di decidere dove preferisce vivere. (...) La dottoressa _____, del centro delle misure protettive per i figli, alla quale la madre si era rivolta, ha poi riferito che M_____ è molto sotto pressione e conferma di non essere in grado di decidere da quale genitore vivere, avendo egli la sensazione che l'esistenza del padre dipende da lui. Dalla relazione del 25 agosto 2008 del servizio sociale del Tribunale di Leibnitz emerge che M_____ è lacerato dal conflitto tra i genitori, volendo stare con entrambi, e non è in grado di decidere dove vivere, poiché non vuole ferire nessuno ed è disperato. Da una parte tende verso al padre, poiché in Svizzera ha i suoi amici e il suo ambiente familiare ed è allettato dalle promesse di lui, dall'altra desidera stare anche dalla madre, che gli dà sicurezza e con la quale ha un rapporto emozionale, così come con il fratello (doc. 10). f) Dal resoconto della psicologa _____, che ha sentito il ragazzo il 17 e 24 ottobre 2008, risulta che: M_____ è assolutamente determinato e convinto di voler continuare ad abitare in Svizzera, con il padre ad _____. (...) Della convivenza con il padre riporta una testimonianza di tranquillità, serenità, accordo e benessere. M_____ è abbastanza affezionato alla madre, ma riferisce in modo critico dei trascorsi con lei, che egli vive e giudica in modo negativo. Notoriamente sembra ancora risentire un certo astio verso la madre per gli eventi della scorsa primavera quando, da come lui riferisce, si è sentito impedito ed è stato impedito di fare rientro in Svizzera dal padre, a suo avviso improvvisamente attorno ai giorni della prevista partenza, e questo fatto è stato vissuto da M_____ come una sorta di mancanza di lealtà della madre nei suoi confronti. Dice di non aver vissuto bene i mesi estivi presso la madre e di essere stato contento quando finalmente poté partire per le vacanze in Italia al paese del padre. M_____ mi riferisce di non avere mai avuto un rapporto sereno con la mamma sin da bambino, secondo lui la madre lo sgridava spesso e ingiustamente, e dice di non essere stato nemmeno particolarmente triste quando ella, dice lui, firmò una lettera due anni or sono perché egli si trasferisse in Svizzera dal padre. (...) Anche riguardo al fratello M_____ non sembra nutrire particolare nostalgia, e se non fosse stato interpellato, probabilmente nemmeno ne avrebbe parlato. Egli ne parla con distacco e lontananza emotiva, fatto abbastanza raro per un ragazzo della sua età che vive lontano dal fratello. Sin dai primi mesi di convivenza con il padre, M_____ riferisce di essersi sempre trovato bene con lui, e a suo avviso non è il padre che ha insistito o che lo ha influenzato per vivere presso di lui, ma si tratterebbe di una sua propria e deliberata decisione e volontà. Alla domanda se la mamma non gli manchi almeno un poco, egli risponde che la rispetta ma non gli manca più di tanto, proprio perché le sue abitudini e il loro rapporto non è mai stato sereno, mentre con il padre vive una vita serena e tranquilla. (...) M_____ riferisce inoltre di non telefonare spontaneamente alla mamma, non sentendone il bisogno, pur sentendola volentieri quando ella lo chiama. Per la specialista M_____ “ non nutre alcun dubbio a livello razionale, né tanto meno

alcuna ambivalenza emotiva sulla scelta della sua convivenza, ripete a diverse riprese e in modo pienamente convinto e anche sereno il suo determinato e deciso desiderio, anzi, la sua scelta, di voler continuare a vivere in Svizzera presso il papà e di non voler assolutamente fare ritorno in Austria (...). Egli è disposto a rivedere la madre (...), ma non si percepisce dal ragazzo un vero desiderio, piuttosto si evince una sorte di accondiscendenza nel caso egli vi fosse in qualche modo obbligato ” (doc. 5, pag. 2). In conclusione la psicologa ha desunto dall'insieme della testimonianza, univoca e lineare, la volontà inequivocabile di M_____ di continuare ad abitare insieme con il padre e frequentare le scuole di _____. g) Infine in uno scritto del 16 marzo 2009 all'avvocato del padre, accluso alle osservazioni dell'appello, il ragazzo scrive: “Più mia madre si comporta così, più io non la voglio vedere e più ho odio verso di lei; mi deve lasciare in pace. Spesso chiamo mia madre, visto che lei non mi chiama; prima cosa non mi fa parlare con mio fratello e mi appende sempre il telefono in faccia. Visto che non mi rispetta perché dovrei rispettarla io? (così mi sta rovinando)”.

E. 8

Nelle circostanze descritte non fa dubbio che M_____ si trovi bene con il padre, viva altrettanto bene nel Ticino e non intenda tornare dalla madre. Ciò non basta tuttavia per respingere la domanda di rientro. Intanto non si deve trascurare che, pur preferendo stare con il padre, il ragazzo è messo sotto pressione da entrambi i genitori. AO 2 critica il rapporto allestito dall'Ufficio della gioventù del Tribunale di Salisburgo, ma non pretende che il figlio mentisse quando diceva che lui asseriva di non volerlo più rivedere ove fosse rimasto in Austria e minacciava gesti estremi. Quanto al fatto che AO 2 sia stato sentito una sola volta a Salisburgo, ancora non significa che davanti all'autorità austriaca egli non si sia potuto esprimere adeguatamente. Ciò posto, i rapporti del figlio con la madre non appaiono irrimediabilmente compromessi. Nemmeno dalla lettera del 16 marzo 2009 che M_____ ha scritto alla patrocinatrice del padre emerge un'avversione categorica e irremovibile verso di lei, tant'è che il ragazzo non rifiuta di parlarle. Dagli atti si desume piuttosto – e invero senza equivoco – un doloroso conflitto di lealtà, non raro del resto in casi del genere (Parental Alienation Syndrome : Carla Schmid , Neuere Entwicklungen der internationale Kindesentführungen, in: AJP/PJA 2002 , pag. 1334 in basso). Che l'episodio della primavera del 2008 abbia nuociuto all'immagine della madre è probabile, ma ciò non basta per raffigurare una consolidata opposizione del figlio al rientro. Come ha recentemente sottolineato il Tribunale federale, l'opposizione del minore deve essere qualificata, ovvero decisa e intimamente giustificata da motivi plausibili, giacché l'art. 13 cpv. 2 della Convenzione non accorda al ragazzo un diritto di scelta del luogo ove vivere con la famiglia, ma costituisce un'eccezione al principio secondo cui i figli illecitamente trasferiti devono essere riconsegnati all'affidatario (DTF 134 III 88).

E. 9

Si aggiunga che ai fini del presente giudizio la questione non è tanto di sapere dove e con chi M_____ stia meglio, quale sia il bene di lui nel senso correttamente inteso, quali periodi egli debba trascorrere con un genitore e quali con l'altro. Non è neppure quella di sapere – contrariamente a quanto sembra credere l'Autorità di vigilanza sulle tutele – se l'opinione del figlio in vista di un diverso affidamento sia maturata ed equilibrata. Simili interrogativi andranno risolti dal tribunale chiamato a statuire sulla modifica della sentenza di divorzio. Determinante per l'attuale decisione è sapere, a un giudizio d'urgenza come quello che deve emanare il tribunale del rientro, se si ravvisino eccezioni al principio del

ritorno, ovvero se non si possa ragionevolmente esigere che il figlio sia riconsegnato all'affidatario durante il lasso di tempo necessario all'altro genitore per postulare una modifica provvisoria della custodia dinanzi al tribunale competente (v. DTF 133 III 149 consid. 2.4). E in concreto non si riscontrano estremi del genere. Sentire nuovamente il figlio, come propone il padre, non sarebbe pertanto di verosimile utilità. Che la madre non offra sufficienti garanzie per accudire al figlio su quell'arco di tempo non risulta, come non risulta che il figlio non possa reggere psicologicamente l'attesa di un giudizio da parte del tribunale competente vivendo con la madre.

E. 10

Ne segue che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento. Quanto agli oneri del giudizio, l'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non addebitano spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione dell'Aia (art. 26 cpv. 2 prima frase della nota Convenzione; RtiD II-2005 pag. 802 consid. 12). Le parti vanno quindi esonerate da costi e dal versamento di ripetibili, né possono essere chiamate a rifondere spese dovute alla partecipazione di un avvocato (art. 26 cpv. 2 seconda frase combinato con l'art. 7 lett. g della Convenzione). La Svizzera non avendo apposto, come l'Austria, riserve a tale norma (art. 26 cpv. 3 della Convenzione), l'assistenza giudiziaria va conferita – in virtù del diritto internazionale – a ogni istante che ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria e dalle probabilità di successo insite nella domanda (Deschenaux , L'enlèvement international d'enfants par un parent, Berna 1995 pag. 58 a metà; Carla Schmid , op. cit., pag. 1336). L'esito del giudizio odierno non influisce di conseguenza sul dispositivo n. 2 della decisione impugnata relativo agli oneri processuali e all'assistenza giudiziaria. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.